



CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE A FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA TRA L'UNIVERSITA' DI PALERMO E L'ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E LE TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
AREA SANITARIA (NON MEDICA)

TRA

L'Università degli Studi di Palermo – Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia (d'ora in poi "Università") C.F. 8002373085, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Marcello Ciaccio, nato a [REDACTED] il [REDACTED], autorizzato alla stipula del presente atto giusta Delega Rettorale del 24/01/2020, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n, 61, da un lato;

E

l'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. (d'ora in poi "ISMETT" o "Istituto"), con sede a Palermo in Via Discesa dei Giudici, 4 partita IVA 04544550827, in persona del Direttore d'Istituto, Dott. Angelo Luca, domiciliato per la carica a Palermo in Via Discesa dei Giudici, 4 dall'altro lato;

E CON L'ADESIONE DI

University of Pittsburgh Medical Center of Italy S.r.l., con sede in Palermo, in Via Discesa dei Giudici, 4, P. Iva 04532690825 in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Avv. Giuseppe Dell'Acqua, (d'ora in poi "UPMCI"), domiciliato per la carica a Palermo in Via Discesa dei Giudici, 4.

Università, ISMETT congiuntamente definite come le "Parti"

PREMESSO

1. che ai sensi e per effetto di quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
2. che l'individuazione e l'utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sono definite attraverso apposite convenzioni tra l'Università da cui dipende la Scuola e le singole aziende sanitarie individuate nel Protocollo di Intesa tra Regione e Università, oppure con ulteriori strutture assistenziali private realizzate anche mediante progetti di sperimentazione gestionale;
3. che l'art 6, punto 2, del D, Lgs 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, la formazione specialistica del personale laureato del servizio sanitario;
4. che, nell'ambito della collaborazione tra sistema sanitario e sistema universitario, la Regione e le Università della Sicilia, hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa vigente, con

il quale Regione e Università hanno individuato nell'integrazione e nella collaborazione lo strumento idoneo per realizzare il concorso delle rispettive autonomie, per rispondere ai cambiamenti intervenuti sul piano normativo-istituzionale ed organizzativo sia del sistema universitario sia di quello sanitario;

5. che, con Decreto del MIUR del 1 agosto 2005, è stato approvato il riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con il quale:

- si individuano le Scuole di Specializzazione afferenti all'area medica, all'area chirurgica e all'area dei servizi clinici; il profilo specialistico; gli obiettivi formativi; i percorsi didattici;

- si dispone che gli ordinamenti didattici delle scuole attivate presso le Università siano adeguati alle disposizioni del D.M. medesimo;

- si prevede che almeno il 70% dell'attività formativa dello specializzando sia riservata allo svolgimento di attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio);

6. che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto del MIUR del 1 agosto 2005, le Scuole di Specializzazione di area medica, chirurgica e dei servizi clinici afferiscono alle Facoltà di Medicina e Chirurgia e possono essere attivate anche con il concorso di altre facoltà, fatta salva la classe delle specializzazioni in farmaceutica che afferisce alle Facoltà di Farmacia;

7. Che, ai sensi dei vigenti DD. II. nn. 68/2015 e 716/2016 le Scuole di specializzazione di area sanitaria hanno un percorso simile la medesima denominazione delle omologhe tipologie destinate ai laureati magistrali in Medicina e Chirurgia e sono aggregate nelle stesse Aree e Classi, ciò anche al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali.

8. Che con D.L. n. 402/2017 sono stati, inoltre, definiti i presupposti e le condizioni per l'istituzione delle Scuole di Specializzazione, gli standard generali e specifici che devono essere posseduti ed i requisiti di idoneità generali e quelli specifici delle singole specialità;

9. che con Decreto del MIUR del 29 marzo 2006 sono stati, inoltre, definiti i presupposti e le condizioni per l'istituzione delle Scuole di Specializzazione, gli standard generali e specifici che devono essere posseduti ai fini dell'accREDITAMENTO delle strutture della rete formativa ed i requisiti di idoneità generali della rete formativa e quelli specifici delle singole specialità;

10. che l'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 368/99, ha avuto il compito di determinare gli standard delle strutture delle Scuole di Specializzazione ai fini dell'accREDITAMENTO delle stesse;

11. che ciò che deve essere accREDITATO, con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR, sono le strutture della Scuola di Specializzazione ai fini della formazione specialistica e, pertanto, oggetto dell'accREDITAMENTO non è la scuola di per sè ma talune delle strutture che la compongono;

12. che per strutture si intendono le sedi fisiche, inserite nella rete formativa ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica distinte sul piano funzionale in: c.d. "strutture di sede", cioè strutture a direzione universitaria, idonee ed attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area sanitaria, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa didattica e tecnica sanitaria delle relative attività ed il coordinamento e/o direzione delle stesse; c.d. "strutture collegate" della stessa specialità della struttura di sede da utilizzare per raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi e che possono essere sia a direzione universitaria sia extrauniversitaria; c.d. "strutture complementari o di supporto ulteriore", di specialità diversa da quelle delle strutture di sede e collegate, da utilizzare nell'ipotesi in cui la Scuola di Specializzazione debba avvalersi di servizi e/o strutture (o in generale svolgere attività) non presenti nelle c.d. strutture di sede o nelle c.d. strutture collegate;

13. che le c.d. strutture complementari o di supporto ulteriore non necessitano di essere accREDITATE ai sensi dell'art. 43 del D.lgs 368/1999

14. che, ove l'Università intenda avvalersi delle strutture e delle attività presenti nelle c.d. strutture complementari o di supporto ulteriore, è necessario procedere alla stipula di specifiche convenzioni;

15. che l'insieme delle strutture universitarie e del S.S.N (strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari o di supporto ulteriore) coinvolte nella formazione per ciascuna Scuola di Specializzazione costituisce la sua rete formativa che, complessivamente, deve essere in possesso dei requisiti d'idoneità previsti, ed in particolare di quelli relativi agli organici ed ai volumi di attività assistenziale necessari ad assicurare lo stesso standard formativo per tutti gli specializzandi dell'area sanitaria e le condizioni per operare con il grado di autonomia progressivamente crescente previsto nell'ordinamento didattico;

16. che la legge n. 266 del 23.12.2005 - finanziaria 2006 - all'art. 1, comma 300, lettera e) ha previsto che a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 venga introdotto il contratto di formazione-lavoro per il medico in formazione specialistica in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 del D. Lgs. N. 368/1999;
17. che ISMETT è stato costituito nel 1997 secondo le previsioni del progetto di sperimentazione gestionale ex art. 9 bis del D.Lgs. 502/1992, per la realizzazione di un Istituto per terapie di alta specializzazione con particolare riferimento a trapianti multiorgano, attraverso un rapporto di collaborazione fra soggetti pubblici, individuati nelle aziende ospedaliere di Palermo Civico e Cervello, e l'University of Pittsburgh Medical Center;
18. che ai sensi dell'art. 5 della Convenzione vigente tra la Regione Siciliana ed ISMETT ed in linea con quanto previsto dal suo statuto, l'istituto è stato individuato quale veicolo per il trasferimento del know how dell'University of Pittsburgh Medical Center e come centro di alta formazione didattica e professionale non a scopo di lucro;
19. che ISMETT è un ospedale accreditato dalla Joint Commission International;
20. che UPMCI, ai sensi del vigente Contratto Esclusivo di Gestione Operativa e Professionale sottoscritto con ISMETT, è incaricata in via esclusiva di prestare a ISMETT tutti i servizi di gestione operativa e medico professionale necessari per la corretta gestione dell'Istituto;
21. che UPMCI partecipa e sottoscrive la presente convenzione per prendere atto ed accettare le disposizioni riguardanti le attività di cui dovrà farsi carico ai sensi del Contratto Esclusivo di Gestione Operativa e Professionale di cui sopra;
22. che i Medici con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio all'ISMETT, hanno una posizione accademica presso l'University of Pittsburgh.

CONSIDERATO

1. che è interesse generale dell'Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
2. che, in particolare, l'Università ha interesse a che l'istituto partecipi quale struttura complementare o di supporto ulteriore, senza necessità di accreditamento ai sensi del D.lgs 368/1999, alla rete formativa della **Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia**;
3. che del pari è interesse dell'Istituto cooperare attivamente con l'Università nell'ambito della didattica avanzata e della ricerca scientifica, così consolidando il rapporto di collaborazione che contraddistingue l'attività delle due istituzioni;
4. ISMETT, in qualità di struttura complementare o di supporto ulteriore dichiara a tal fine:
 - a) che ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con la Regione Sicilia, ai sensi del DA 890/2002 con decreto n. 03116 del 27 dicembre 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
 - b) che dispone di 78 posti letto strutturati secondo un modello organizzativo per intensità di cure, integrato e multidisciplinare in grado di fornire una gestione clinica di gruppo con possibilità di intervento su diversi versanti, così evitando la presa in carico del paziente da parte di varie specialità in momenti diversi;
 - c) che il citato modello organizzativo si articola nelle seguenti cinque macroaree di degenza: (i) Unità Cardio Toracica (CTU), per pazienti di chirurgia cardiotoracica, pneumologia e/o aree specialistiche di cardiologia; (ii) Unità di Specialità Addominali (ASU), per pazienti di chirurgia addominale, epatologia e nefrologia; (iii) Unità di Terapia Semintensiva pediatrica e Addominale (PASU), per pazienti di chirurgia pediatrica e addominale, epatologia e nefrologia; (iv) Unità di Terapia Intensiva (ICU), per pazienti sottoposti a trapianto post-operatorio o a interventi di chirurgia ad alta specializzazione nell'immediato post-operatorio, fino a quando hanno necessità di ventilazione assistita e/o di cure intensive di natura medica o infermieristica; (v) Sala Risveglio (PACU), per pazienti in Day Hospital, in regime di ricovero ordinario o che necessitano di prestazioni ambulatoriali. A tal fine si specifica che i citati posti letto non sono suddivisi per area di cure cardiologiche, epatiche ed altro ma solo fra normale Degenza, Terapia semi-intensiva e Terapia intensiva;
 - d) comunque che le strutture che mette disposizione, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia sono idonee ai fini dell'attività didattica-formativa e scientifica della Scuola con

riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa considerata anche l'eventuale deroga di cui al successivo punto 7;

5. che in considerazione di quanto sopra, compatibilmente con la tipologia di attività svolta ed con il proprio modello organizzativo, l'Istituto è in grado di garantire per il numero degli specializzandi di cui al successivo art. 3, i volumi di attività concordati nei progetti formativi di cui al successivo art. 6.

VISTI

1. il protocollo di intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo approvato dall'Assessore Regionale per la Sanità con decreto del 29 gennaio 2015, che regola, tra l'altro, la formazione specialistica del personale laureato del servizio sanitario regionale (ex art.6, punto 2 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni);

2. il D.Lgs. del 17 agosto 1999 n.368;

3. il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004;

4. il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 1° agosto 2005 sul riassetto delle Suole di Specializzazione di Area Sanitaria;

5. il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2006 relativo alla definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione di cui agli allegati 1 e 2;

6. la deliberazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione, assunta nella seduta del **08/02/2019** nella quale si dà atto che gli spazi, gli strumenti e le risorse dell'Istituto coinvolto sono state dall'Università verificate e giudicate idonee per gli scopi formativi-didattici e scientifici e che la tipologia di attività, l'esecuzione delle attività sanitarie ed istituzionali ed il modello organizzativo dell'Istituto non sono incompatibili con la formazione degli specializzandi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Quanto contenuto e descritto nel preambolo fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

L'Università degli Studi di Palermo – Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia individua ISMETT, che – nei limiti di quanto convenuto con il presente atto accetta – come struttura complementare o di supporto ulteriore di specialità diversa rispetto alla struttura di sede e collegata, da inserire nella propria rete formativa, al fine di avvalersi delle risorse strutturali, degli spazi, delle attrezzature, dei servizi logistici e delle risorse disponibili per lo svolgimento dell'attività di formazione della citata scuola di specializzazione.

Art.3

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 5, ISMETT mette a disposizione, compatibilmente con la tipologia di attività svolta, con l'esecuzione delle sue attività sanitarie ed istituzionali e con il proprio modello organizzativo, nei limiti di quanto indicato nel preambolo e secondo quanto previsto negli specifici programmi didattico-formativo di cui al successivo art. 6, gli spazi didattici, le attrezzature, i presidi diagnostici e terapeutici e le strutture ambulatoriali e specialistiche connesse con lo svolgimento dell'attività formativa degli specializzandi ammessi a frequentare le proprie strutture.

In particolare, l'uso delle risorse di cui al precedente comma é finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche, pratico-applicative assistenziali, funzionali ed integrative di quelle universitarie, per il completamento della formazione accademica e professionale degli specializzandi secondo quanto previsto in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea, dall'ordinamento didattico della scuola e concordato con l'Istituto.

A tal fine ISMETT si impegna ad accogliere, previa definizione del programmi didattico-formativi di cui al successivo articolo 6, fino a **nr. 2 (due) specializzandi per volta** della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, per tutta la durata della presente convenzione.

Al fine di assicurare un efficace e proficuo svolgimento dell'attività formativa ogni rotazione avrà la durata convenuta nei progetti di cui all'art. 6.

Gli specializzandi ammessi a frequentare le strutture di ISMETT saranno selezionati esclusivamente dall'Università.

Nei periodi di permanenza dei medici specializzandi, ISMETT garantisce, con oneri a proprio carico, l'utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie e degli ausili didattici esistenti.

Art. 4



ISMETT a tal fine si impegna: ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale; ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs. 368/99; a rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali previste dal vigente ordinamento; all'osservanza della normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili; a rispettare la programmazione didattica concordata con la scuola di specializzazione; a garantire l'espletamento della tipologia e del volume delle attività assistenziali concordate con la scuola di specializzazione. Resta inteso che in caso di mutamento delle esigenze organizzative di ISMETT, del volume di attività da questi dichiarato, sarà cura di ISMETT darne pronta comunicazione all'Università al fine di consentire, compatibilmente con la prioritaria esigenza formativa degli specializzandi, una rimodulazione della programmazione didattica di cui al successivo articolo 6.

Resta conseguentemente inteso che, qualora detto mutamento delle esigenze organizzative di ISMETT, e/o del volume di attività da questi dichiarato dovesse risultare, secondo quanto ritenuto dalla Scuola di Specializzazione interessata, incompatibile con le esigenze formative degli specializzandi, la presente convenzione verrà risolta di diritto e con effetto immediato previa comunicazione a mezzo racc. a/r..da parte dell'Università.

ISMETT, al fine di essere identificata all'esterno come struttura complementare e di supporto ulteriore funzionalmente collegata alla rete della formazione specialistica, esporrà apposita tabella con logo dell'Università e denominazione della Scuola di Specializzazione.

Le parti si danno comunque atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse e, pertanto, l'utilizzazione del logo dell'altra straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente convenzione, richiederà il consenso espresso della medesima.

Art. 5

Per tutta la durata della presente convenzione, ogni specializzando ammesso a frequentare le strutture di ISMETT, dovrà essere seguito da un tutor designato dal Consiglio della Scuola (Tutor Universitario) nonché dal sanitario responsabile della struttura di ISMETT interessata o da un suo delegato (Responsabile ISMETT), sotto la cui guida lo specializzando esplicherà l'attività formativa prevista.

Per ogni specializzando il Tutor Universitario, sulla base di quanto previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici della Scuola, dovrà concordare per iscritto con il Responsabile ISMETT il programma didattico-formativo nel quale dovrà essere specificato, nel rispetto di quanto indicato in preambolo e previsto dal precedente art.3, quanto segue:

- le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività teoriche e pratiche (compiti assistenziali e i interventi pratici) dello specializzando,
- il periodo di rotazione formativa presso ISMETT;
- il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando deve eseguire personalmente;
- l'impegno del tirocinante a rispettare quanto previsto dal successivo art. 12.

Sarà cura del Tutor Universitario portare tale programma a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di tirocinio presso ISMETT. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resi indispensabili in relazione a quanto previsto dal precedente articolo 4, alle mutate necessità didattiche, ovvero alle specifiche esigenze del programma di formazione; in ogni caso tali aggiornamenti e /o modifiche dovranno essere concordate per iscritto tra il Tutor e il Responsabile ISMETT.

In base a quanto concordato tra Tutor Universitario e Responsabile ISMETT, lo specializzando ha titolo di partecipare, alla totalità delle attività mediche, ivi comprese le guardie, se consentite dalla normativa in materia.

L'attività dello specializzando, tuttavia, si configura come attività formativa e, pertanto, non può essere considerata come sostitutiva di quella del personale ospedaliero.

E' demandata al Responsabile ISMETT, previo accordo con il Tutor Universitario, anche in funzione delle capacità di apprendimento dello specializzando stesso, l'applicazione di criteri di gradualità nell'assegnazione di compiti assistenziali e/o nell'esecuzione di interventi che lo specializzando dovrà svolgere nell'ambito della struttura interessata, sempre con autonomia vincolata alle direttive del Responsabile ISMETT.



Nella valutazione di tali criteri di gradualità il Responsabile ISMETT risponde alla Direzione Sanitaria dell'Istituto per quanto concerne la responsabilità nei confronti degli assistiti ed al Consiglio della Scuola per quanto concerne l'attuazione del programma formativo in materia assistenziale.

Art. 6

Gli specializzandi svolgono la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno con modalità analoghe e compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola e del Responsabile ISMETT, con le esigenze del programma didattico formativo.

L'accertamento del rispetto dell'orario effettuato avviene con modalità analoghe a quelle utilizzate per il restante personale medico in formazione. Il Responsabile ISMETT risponde di tale controllo al Direttore della Scuola.

Il Responsabile ISMETT concorderà con il Direttore della Scuola di Specializzazione interessata l'adozione di una modalità oggettiva di rilevazione dell'effettiva presenza.

Art. 7

Gli specializzandi vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente della struttura cui sono assegnati; in caso di accesso ed attività in zone esposte a radiazioni ionizzanti, devono essere dotati di tutte le protezioni previste ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici. Tali incombenze fanno carico a ISMETT.

Art. 8

Preventivamente all'inserimento degli specializzandi presso ISMETT, è fatto obbligo alla Scuola di Specializzazione di comunicare i dati identificativi personali degli stessi, la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività da svolgersi presso l'Istituto, secondo quanto previsto e concordato nel programma didattico formativo. Tali comunicazioni dovranno essere inviate al Responsabile Amministrativo dell'Ufficio Formazione dell'Istituto e al Responsabile ISMETT, all'indirizzo della sede clinica di ISMETT (Palermo, via Tricomi 5) per gli adempimenti consequenziali, ivi inclusi quelli previsti dal successivo art. 11

Art. 9

Lo svolgimento dell'attività assistenziale e degli interventi, concordati nel programma didattico formativo, dovrà essere annotato, illustrato e, controfirmato dallo specializzando, sull'apposito libretto personale di formazione, che sarà a sua volta certificato dal Responsabile ISMETT o da altro sanitario che lo sostituisce.

La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie dovrà risultare dai registri e dai documenti ufficiali della struttura ospitante (cartelle cliniche, registri operatori, ecc) chiaramente espressa con la qualifica di "specialista in formazione" per gli specializzandi di area sanitaria e dovrà essere controfirmata dal Responsabile ISMETT.

Art. 10

L'Università provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dallo specialista in formazione presso la Struttura Ospitante.

Art. 11

Per tutta la durata della convenzione e durante la sua presenza in Istituto, lo specializzando dovrà:

- svolgere le attività previste dal programma didattico-formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor Universitario e del Responsabile ISMETT;
- rispettare scrupolosamente tutti i regolamenti interni vigenti presso l'Istituto, ivi incluse le norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- mantenere, attenendosi alle disposizioni di ISMETT, la necessaria riservatezza sulle informazioni riservate e sui dati sensibili di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività formativa.

Lo specializzando dovrà essere, inoltre, riconoscibile come tale dai pazienti. A tal fine ISMETT provvederà a dotare gli specializzandi di idoneo cartellino di riconoscimento, che dovrà essere indossato in maniera visibile da ciascuno di essi, con l'indicazione della Scuola di specializzazione di provenienza, affinché i pazienti siano edotti sullo status degli specializzandi medesimi.

Art. 12

La presente convenzione al fine di assicurare la continuità didattica ha la durata dell'intero corso della Scuola di Specializzazione e pertanto nr. 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di stipula.

Resta inteso che in ogni caso di scioglimento anticipato della presente convenzione, ISMETT si impegna a garantire il completamento dei tirocini in corso.



Art. 13

Resta inteso che l'attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l'Università.

Si precisa, inoltre, ad ogni effetto che l'attività svolta dallo specializzando presso l'Istituto ai sensi della presente Convenzione è regolata dalla vigente normativa di settore ed in particolare dal D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999 e s.m.i. in tema di formazione dei medici specialisti, dal protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo oltreché dall'ordinamento didattico della scuola di Specializzazione. Pertanto non può in alcun modo configurare – o dare alcun diritto o pretesa all'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo fra ISMETT e/o UPMCI e lo specializzando.

ISMETT e UPMCI non assumeranno, pertanto, per effetto della presente Convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione economica nei confronti dello specializzando, mantenendo l'Università nei confronti di quest'ultimo le responsabilità derivanti dal rapporto di specializzazione e dal contratto di formazione specialistica con questo instaurato.

Art. 14

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla vigente normativa in materia, nonché al protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo approvato con decreto del 29 gennaio 2015 dall'Assessorato della Sanità della Regione Sicilia e s.m.i.

La presente convenzione potrà essere risolta nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile.

Art. 15

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sarà competente il foro di Palermo.

Art. 16

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Palermo, lì 10/06/2020

Università degli Studi di Palermo
Il Delegato del Rettore
Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia
Prof. Marcello Ciaccio

ISMETT S.r.l.
Dott. Angelo Luca

UPMC Italy S.r.l.
Avv. Giuseppe Dell'Acqua
Amministratore Delegato

Ai sensi e per gli effetti di cui al 1341 c.c. il Direttore d'Istituto, Dott. Angelo Luca e l'Amministratore Delegato di UPMC, Avv. Giuseppe Dell'Acqua, espressamente dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni di cui all'art. 4 della presente convenzione.

ISMETT S.r.l.
Dott. Angelo Luca



UPMC Italy S.r.l.
Avv. Giuseppe Dell'Acqua
Amministratore Delegato